

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1735

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATTANZIO, CARBONARO

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e per la liberalizzazione del settore

Presentata il 3 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! – La riforma del settore della gestione del diritto d'autore è diventata un'esigenza quanto mai importante in un contesto in cui a voce sempre più alta si chiede una liberalizzazione effettiva del mercato. Operare tale riforma non è però un compito facile e soprattutto lineare, in virtù della complessità del comparto creativo e della sensibilità del settore.

Secondo il rapporto « Italia Creativa » – redatto dalla società di consulenza Ernst & Young – nel 2015 l'industria della cultura e della creatività in Italia ha vantato un valore economico complessivo pari a 47,9 miliardi di euro; l'86 per cento di tale cifra è rappresentato da ricavi diretti (derivanti da attività legate direttamente alla filiera creativa, quali la concezione, la produzione e la distribuzione di opere e servizi culturali e creativi) mentre il rimanente 14 per

cento è derivato da ricavi indiretti, relativi ad attività collaterali o sussidiarie. In questo quadro, il settore che è cresciuto maggiormente in termini di valori economici diretti è stato quello della musica. Gli occupati nella filiera creativa sono stati oltre un milione, di cui circa 880.000 occupati diretti. L'industria della cultura e della creatività ha rappresentato quasi il 4 per cento dell'intera forza lavoro italiana.

Si pone in evidenza che tutta la filiera della creatività italiana risulta essere fortemente interconnessa nelle sue varie componenti: la modifica di un elemento deve quindi essere effettuata nella maniera più sensibile possibile.

Spostando l'attenzione sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), che al momento rimane la principale società di *collecting*, i dati ad essa relativi mostrano

chiaramente la grandezza del suo apparato: oltre 87.000 autori ed editori iscritti alla SIAE, oltre 62 milioni di opere tutelate e 559.000.000 di euro di compensi di diritto d'autore nel 2017.

In tal senso si riconosce una peculiarità della SIAE, intesa come attore che ha operato in un'ottica di tutela generalista e dunque non soltanto per quel che concerne i settori artistici per i quali è maggiormente conosciuta – la musica e il cinema/audiovisivo –, ma anche e soprattutto per quelli di minor impatto economico e quindi più « fragili », come la letteratura, il teatro, la lirica, le arti figurative, la cui gestione è strutturalmente caratterizzata da costi elevati e che sono considerati poco remunerativi.

È necessaria dunque una riflessione accurata, da cui scaturisca una riforma che permetta di garantire al settore le adeguate tutele, che lo incentivi e che non crei condizioni di svantaggio per nessuno, specialmente per chi lavora nei settori di nicchia e che quindi è considerato meno « appetibile » in una logica di liberalizzazione.

L'articolo 1 (Finalità) della presente proposta di legge stabilisce che le modifiche apportate alla legislazione vigente mirano a garantire un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti d'autore, considerando centrale lo sviluppo della creatività, nel rispetto della normativa europea. Si provvede, dunque, al riordino delle competenze attribuite alla SIAE, al fine di prevenire abusi di posizione dominante e potenziali comportamenti lesivi della concorrenza; si stabiliscono, inoltre, misure dirette a promuovere e a tutelare la concorrenza nel settore dell'intermediazione e nella gestione dei diritti d'autore, nonché a prevenire eventuali disfunzioni nel sistema liberalizzato che possano limitare la tutela di alcuni comparti commercialmente più deboli.

L'articolo 2 (Riordino delle competenze della SIAE) modifica alcune disposizioni della legge n. 633 del 1941, attribuendo alcuni compiti della SIAE alle amministrazioni centrali dello Stato e in particolare:

sono attribuiti alle citate amministrazioni alcuni compiti « minori » attualmente

spettanti alla SIAE (disciplina della recitazione delle opere letterarie nei musei e nelle biblioteche, dei compensi ridotti per esecuzioni in centri di assistenza e organizzazioni di volontariato, dell'equo compenso all'autore di opere radiodiffuse per l'esecuzione in pubblici esercizi);

è eliminata, attribuendola al Ministero per i beni e le attività culturali, la competenza relativa alle fotocopie, cosiddetta « copia privata letteraria »;

la tenuta del registro dei *software* (in cui sono registrati il nominativo del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma) è attribuita al Ministero dello sviluppo economico;

si elimina l'apposizione da parte della SIAE del contrassegno – più noto come « bollino » – ai fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto (CD, DVD, eccetera) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge n. 633 del 1941. Al riguardo, si realizza quanto era stato già previsto dalla legge delega n. 175 del 2017 in materia di spettacolo, che stabiliva il superamento progressivo del contrassegno della SIAE per le opere musicali registrate, superamento demandato a un decreto legislativo non ancora adottato;

si riattribuiscono al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di diritto di prestito.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 al fine di assicurare un'effettiva concorrenza nel settore del diritto d'autore:

si specifica che gli attori coinvolti nell'intermediazione/*collecting* sono la SIAE e altri organismi di gestione collettiva, compresi gli enti di gestione indipendenti;

si prevedono modifiche al fine di evitare il conflitto di interessi che potrebbe coinvolgere chi opera come intermediario e

al tempo stesso « fornisce » la musica agli utilizzatori;

si prevede che la SIAE esercita le sue funzioni anche per conto e nell'interesse degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendenti. Si specifica, inoltre, che i proventi non distribuibili sono utilizzati secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per fini sociali e culturali nonché per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio;

sono poi elencati i criteri a cui gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti devono attenersi;

si specifica, infine, che la SIAE non può rifiutare il mandato da altri organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti legittimati all'intermediazione del diritto d'autore (evitando anche la duplicazione delle provvigioni). In caso di mancato accordo tra la SIAE e uno degli organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti interessati al mandato, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti, su istanza della parte più diligente, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 reca le disposizioni finali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge mira a garantire un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti d'autore, favorendo altresì lo sviluppo della creatività, nel rispetto della normativa europea. In particolare, essa:

a) provvede al riordino delle competenze attribuite alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), al fine di prevenire abusi di posizione dominante e potenziali comportamenti lesivi della concorrenza;

b) stabilisce misure dirette a promuovere e tutelare la concorrenza nel settore della intermediazione e nella gestione dei diritti d'autore.

Art. 2.

(Riordino delle competenze della SIAE)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, terzo comma, le parole: « in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il » sono sostituite dalle seguenti: « dal »;

b) all'articolo 15-*bis*, comma 1, le parole: « In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: « La misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali »;

c) all'articolo 58, le parole: « all'autore » sono sostituite dalle seguenti: « agli autori » e le parole da: « periodicamente d'accordo » fino a « (S.I.A.E.) » sono sosti-

tuite dalle seguenti: « mediante la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva o gli enti di gestione indipendenti del diritto d'autore »;

d) all'articolo 73-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per le utilizzazioni indicate e disciplinate dall'articolo 15-*bis*, la misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali »;

e) all'articolo 103, terzo comma, le parole: « Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, » sono sostituite dalle seguenti: « Al Ministero dello sviluppo economico è affidata »;

f) all'articolo 171-*bis*:

1) al comma 1, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « in violazione delle norme sul diritto d'autore » e le parole: « non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « non contrassegnati SIAE » sono soppresse;

g) all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *d)*, sono premesse le seguenti parole: « in violazione delle norme sul diritto d'autore, » e le parole da: « per il quale è prescritta » fino alla fine della lettera sono soppresse;

h) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole da: « , ovvero non provvisti di contrassegno SIAE » fino alla fine del periodo sono soppresse;

i) l'articolo 171-*septies* e l'articolo 181-*bis* sono abrogati;

l) all'articolo 181-*ter*, commi 1 e 2, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i beni e le attività culturali ».

2. All'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « dalla Società degli autori ed editori (SIAE) » sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore del diritto d'autore)

1. Al fine di consentire un funzionamento efficiente del settore dell'intermediazione e della gestione dei diritti d'autore nel rispetto dei principi di concorrenza, alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'accordo con l'editore dell'opera oggetto di comunione, le disposizioni dell'articolo 10 non pregiudicano il diritto di ciascun autore di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori della medesima opera »;

b) la rubrica del titolo V è sostituita dalla seguente: « Attività di intermediazione per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore »;

c) all'articolo 180:

1) al primo comma, dopo le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva » sono inserite le seguenti: « e agli enti di gestione indipendenti »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente operanti nel settore dei diritti d'autore che intendono svolgere l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti sono in ogni caso tenuti a non svolgere attività editoriale o attività di acquisto e rivendita,

in qualunque forma, diretta o indiretta, anche in misura non prevalente, dei diritti sulle opere d'autore ovvero attività concernenti la realizzazione di progetti di musica per la vendita al dettaglio, compresa la creazione di liste di brani musicali personalizzate »;

3) al quarto comma, le parole: « La suddetta esclusività di poteri non pregiudica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni del primo comma non pregiudicano »;

4) al settimo comma, le parole: « saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti » sono sostituite dalle seguenti: « sono considerati non distribuibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »;

5) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

« La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) esercita le attività di cui al secondo comma per conto dei propri associati o mandanti, nonché, in virtù di presunzione legale di rappresentanza, anche per conto e nell'interesse degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti di cui al primo comma. I proventi non distribuibili sono utilizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nonché per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio.

Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti operanti nel settore dei diritti d'autore che intendono svolgere l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti sono tenuti in ogni caso a:

a) assicurare la trasparenza mediante la pubblicazione, nel proprio sito *internet*, delle condizioni di adesione e di mandato, del proprio statuto, indicando i soggetti ai quali sono attribuiti gli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revi-

sione, e del valore economico dei diritti amministrati e del bilancio d'esercizio;

b) istituire la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano ovvero di un altro Stato membro dell'Unione europea;

c) mantenere almeno una sede operativa attiva nel territorio della Repubblica italiana;

d) prevedere e mantenere un capitale sociale minimo non inferiore a 300.000 euro interamente versati;

e) adottare un modello di organizzazione, di gestione e di controllo conforme alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) rispettare criteri di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei proventi nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei medesimi titolari;

g) assicurare il rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

h) assicurare che le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso garantiscano ai titolari dei medesimi diritti un'adeguata remunerazione e siano ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito;

i) garantire che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'importo dei proventi acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dall'ente di gestione indipendente;

l) procedere, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative che devono essere approvate singolarmente per ciascun caso dai rispettivi organi di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari

dei diritti entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare tale termine per ragioni oggettive;

m) affidare la revisione legale a una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica l'integrale rispetto, da parte degli organismi di gestione collettiva e degli enti di gestione indipendenti, delle disposizioni del presente articolo, pubblicando nel proprio sito *internet* istituzionale, con efficacia di pubblicità legale, e mantenendo costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che risultano soddisfare tutti i requisiti stabiliti dal presente articolo »;

d) dopo l'articolo 180-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 180-*ter.* 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non può rifiutare il mandato da altri organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti legittimati all'intermediazione del diritto d'autore ai sensi del primo comma dell'articolo 180.

2. Il mandato di cui al comma 1:

a) può essere limitato a una o più delle categorie di diritti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

b) è stipulato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

c) ripartisce tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e gli altri soggetti legittimati all'intermediazione conferenti il mandato stesso le provvigioni dovute dagli aventi diritto, in modo che tali provvigioni non risultino duplicate per il solo effetto dell'esistenza del mandato in assenza di ragioni oggettivamente giustificate. Nel caso di mancato accordo tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e uno degli organismi di gestione collettiva o degli enti di gestione indipendenti interessati al mandato, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti, su istanza della

parte più diligente, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La citata Autorità tiene conto degli *standard* internazionali ove applicabili, nonché, in ogni caso, delle seguenti categorie di diritti:

- 1) diritto di pubblica esecuzione;
- 2) diritto di comunicazione al pubblico effettuata con qualsiasi mezzo;
- 3) diritto di registrazione, di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- 4) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualsiasi supporto riproduttore di suoni, di voci e di immagini;
- 5) diritti di sfruttamento che in futuro possano derivare dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione vigente in materia ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni dello Stato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercitano le funzioni loro attribuite dalle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 180, decimo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, trova applicazione anche con riguardo agli organi in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la SIAE provvede a modificare il proprio statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.



18PDL0064850